

N. 1253 di repertorio ----- N. 512 di raccolta ----

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA -----

14 ottobre 2016 -----

Il giorno quattordici del mese di ottobre dell'anno duemilasedici, alle ore sedici e minuti trenta. -----

In Milano, Viale Tunisia n. 38. -----

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, -----

è presente -----

GIGLIO ALESSANDRO, nato a Genova (GE) il giorno 30 luglio 1965, domiciliato per la carica in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della -----

"GIGLIO GROUP S.P.A." -----

Società di nazionalità italiana, con sede in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07396371002 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 2091150, col capitale sociale di euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) i.v. e durata sino al 31 dicembre 2050, Società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. -----

Detto signore, della cui identità personale sono certo, premette che mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 28 settembre 2016 nonché sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations, è stata indetta per oggi in unica convocazione l'assemblea straordinaria della Società di cui sopra per deliberare sul seguente -----

**ordine del giorno:** -----

Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle interamente controllate "GIGLIO FASHION S.p.A." e "M-THREE SATCOM S.p.A.", nella controllante totalitaria "GIGLIO GROUP S.p.A." -----

Ciò premesso, il componente mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea. -----

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue: -----

per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza lo stesso componente, il quale constata e dichiara: -----

\* che la Società non è soggetta alla disciplina applicabile alle società quotate sui mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (TUF) né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), in quanto: -----

- le azioni della Società sono quotate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dotato di una specifica disciplina (Regolamento Emittenti AIM Italia); -----

- la Società non ha strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni; -----

\* che la Società ha in corso il prestito obbligazionario non convertibile de-

REGISTRATO A MILANO  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI Milano 6  
il 20/10/2016  
al n° 44199  
Serie 1T  
€ 200,00

Depositato nel  
Registro Imprese  
di MILANO  
il 18/10/2016  
numero 356545/2016

Tel. 02 76003202 – 026592211

Fax 02 6590729

Via Cernaia n. 2 – 20121 Milano

www.aldnotai.it

ALD NOTAI



nominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022" emesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2016, verbalizzata con atto in pari data, n. 38270/15990 di repertorio a rogito dott. Domenico Cambareri, notaio in Milano, registrato a Milano 2 in data 9 marzo 2016 al n. 11719 serie 1T; -----

\* che non esiste alcun rappresentante comune degli obbligazionisti avente diritto a partecipare alla presente assemblea; -----

\* che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso; -----

\* che, essendo le azioni dematerializzate, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario e pervenuta alla Società, a termini di legge e del vigente statuto sociale; -----

\* che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 2.963.650,00 (due milioni novecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero), ripartito in n. 14.818.250 (quattordicimilionitotocentodiciottomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; -----

\* che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, è il seguente: -----

- GIGLIO ALESSANDRO, titolare di n. 6.844.786 azioni, pari al 46,19% del capitale sociale; -----

- D-MOBILELAB S.P.A. unipersonale, titolare di n. 2.135.198 azioni, pari al 14,41% del capitale sociale; -----

- MERIDIANA HOLDING DI ALESSANDRO GIGLIO S.A.S., titolare di n. 1.680.016 azioni, pari al 11,34% del capitale sociale; -----

\* che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla vigente normativa è rimasta a disposizione degli interessati nei termini prescritti presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations; -----

\* che la presente assemblea, convocata a norma di legge e dell'art. 16 del vigente statuto, è validamente costituita ed idonea a deliberare, essendo presenti o rappresentati tanti soci titolari di n. 8.979.984 (ottomilioni novecentosettantanove milanovecentoottantaquattro) azioni costituenti il 60,600840% (sessanta virgola seicentomilaottocentoquaranta per cento) circa del capitale sociale ed essendo intervenuti: -----

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente sig. Giglio Alessandro, sopracomparso, ed i Consiglieri sig.ri Mancini Massimo e Mosci Giorgio; ---

- per il Collegio Sindacale: il Presidente dr. Raffaele Pontesilli, ed il Sindaco Effettivo dr. Tundo Cristian; -----

persone tutte di cui il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Assenti giustificati: i Consiglieri di Amministrazione sig.ri Lezzi Anna Maria e Zhao Yue, nonché il Sindaco Effettivo Ritucci Giuseppe. -----

L'elencazione dei soci presenti con la specificazione delle deleghe è contenuta in un foglio sottoscritto dal presidente dell'assemblea e da me Notaio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". -----

L'assemblea unanime si conferma validamente costituita. -----  
In apertura di assemblea, il presidente rammenta anzitutto che con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 14 marzo 2016, verbalizzata con atto in pari data, n. 63171/25539 di repertorio a rogito dott. Giacomo Laurora, notaio in Roma, registrato a Roma 4 in data 22 marzo 2016 al n. 8091 serie 1T, la Società ha aumentato il capitale sociale per euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), aumento a seguito del quale l'importo del capitale sociale di cui all'art. 6.1 (sei punto uno) dello statuto è stato indicato, erroneamente, in euro 3.032.000,00 (tremilionitrentaduemila virgola zero zero), anziché, correttamente, in euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero), e ciò per un puro errore materiale reso palese dal fatto che, con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. in data 5 agosto 2015, avviso n. 13673, le azioni ordinarie della Società erano state ammesse alla quotazione sul mercato AIM Italia ed il capitale sociale era stato fissato in euro 2.763.650,00 (duemilionisettescentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero); quale provvedimento, per miglior intelligenza, in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la lettera "B". -----

Atteso quanto precede, si rende necessario emendare il predetto errore materiale e, conseguentemente, modificare l'art. 6.1 (sei punto uno) dello statuto relativo al capitale sociale il cui importo, a seguito del predetto aumento di capitale, è di euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero). -----

Ciò premesso, il presidente apre la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno: -----

***"Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle interamente controllate "GIGLIO FASHION S.p.A." e "M-THREE SATCOM S.p.A.", nella controllante totalitaria "GIGLIO GROUP S.p.A." -----***

Al riguardo, il presidente: -----

\* premette che le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, né sono in stato di liquidazione; -----

\* illustra i motivi che consigliano di procedere alla fusione per incorporazione nella deliberante GIGLIO GROUP S.P.A. delle seguenti società: -----

- GIGLIO FASHION - SOCIETA' PER AZIONI, con sede in Milano (MI), Via Fabio Filzi n. 19, col capitale sociale di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07485230960, REA n. MI-1961866; -----

- M-THREE SATCOM S.P.A., con sede in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38, col capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04480710963, REA n. MI-1750795; -----

\* dà atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale di entrambe le incorporande, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante, ma mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporande; ---

\* illustra il progetto di fusione, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", con il relativo allegato costituito dallo statuto della Società incorporante, nel testo aggiornato con le modifiche concernenti: -----

- l'articolo 3 (tre) relativo all'oggetto sociale che, con effetto dall'efficacia dell'atto di fusione a norma dell'art. 2504 bis, secondo comma, del Codice

Civile, sarà ampliato al fine di ricomprendere le attività già costituenti l'oggetto delle società incorporande; -----

- l'articolo 6.1 (sei punto uno) relativo al capitale sociale che, con effetto dalla iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, quinto comma, del Codice Civile, sarà modificato al fine di emendare il suddetto errore materiale; -----

\*- dà atto che il detto progetto di fusione è stato depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano: -----

- depositato in data 7 settembre 2016 al n. 321074/2016 di protocollo ed iscritto in data 9 settembre 2016, per la società GIGLIO GROUP S.P.A.; ---

- depositato in data 7 settembre 2016 al n. 321115/2016 di protocollo ed iscritto in data 9 settembre 2016, per la società GIGLIO FASHION - SOCIETA' PER AZIONI; -----

- depositato in data 7 settembre 2016 al n. 321143/2016 di protocollo ed iscritto in data 12 settembre 2016, per la società M-THREE SATCOM S.P.A.; -----

\* dà atto che non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, trattandosi di fusione per incorporazione di società le cui partecipazioni sono interamente possedute dalla Società incorporante; -----

\* illustra all'assemblea la situazione intermedia della Società al 30 giugno 2016, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché le situazioni patrimoniali delle società incorporande alla medesima data; ---

\* dà atto che, durante i trenta giorni anteriori ad oggi, il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni, nonché le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater del Codice Civile, sono rimasti a disposizione degli interessati presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations; -----

\* dà atto che in relazione alla prospettata operazione di fusione non ricorrono i presupposti di applicazione degli artt. 12 (Operazioni significative), 14 (Reverse take-over) e 15 (Cambiamenti sostanziali del business) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), nonché della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 (Operazioni con parti correlate) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), e che pertanto risultano esattamente adempiuti tutti gli obblighi ed osservati tutti i termini e le procedure prescritti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia. --

Il presidente, infine, attesta: -----

\* che dopo la redazione di detta situazione intermedia non sono intervenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della Società, e che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito Internet di questa e la data della presente assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo; -----

\* che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 2501-bis del Codice Civile relativa alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; -----

\* che gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi decorreranno

dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero da data successiva che si fa riserva di indicare nell'atto di fusione; -  
\* che le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; -----

\* che non sono previsti conguagli in denaro; -----

\* che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci o vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; -----

\* che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter del Codice Civile; -----

\* che lo statuto della Società incorporante non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica, se non per l'oggetto sociale, secondo quanto verrà precisato in seguito; -----

\* che l'attuale capitale sociale di euro 2.963.650,00 (duemilioneinovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) è stato interamente versato e che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario convertibile; -----

\* che a seguito della fusione il prestito obbligazionario non convertibile denominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022" attualmente in essere in capo alla Società incorporante, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2016, verbalizzata con atto in pari data, n. 38270/15990 di repertorio a rogito dott. Domenico Cambareri, notaio in Milano, sopra citato, rimarrà integralmente in capo alla Società medesima e non subirà alcuna modifica. -----

Il dr. Pontesilli Raffaele, a nome del Collegio Sindacale da lui presieduto, si associa con parere favorevole a quanto esposto dal presidente dell'assemblea, e certifica, ad ogni effetto di legge, che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato, che dopo la redazione della predetta situazione intermedia non si sono verificati fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della Società né sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della Società e pubblicato nel sito Internet di questa e la data della presente assemblea, che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario convertibile, che il prestito obbligazionario non convertibile denominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022" non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica, e che nulla osta ai sensi di legge alle proposte deliberazioni. -----

\*\*\*

Aperta la discussione, nessuno domanda la parola. -----

\*\*\*

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore sedici e minuti quarantacinque, risultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 8.979.984 (ottomilioneinovecentosettantannovemilanovecentoottantaquattro) azioni costituenti il 60,600840% (sessanta virgola seicentomilaottocentoquaranta per cento) circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo

di -----

----- deliberazione: -----

"L'assemblea dei soci di Giglio Group S.p.A. -----

----- **d e l i b e r a** -----

**1)** - di riconoscere che, a seguito dell'aumento di capitale di cui alla deliberazione dell'assemblea dei soci in data 14 marzo 2016, verbalizzata con atto in pari data, n. 63171/25539 di repertorio a rogito dott. Giacomo Laurora, notaio in Roma, sopra citato, l'attuale capitale sociale è di euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato; -----

**2)** - conseguentemente, con effetto dalla iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, quinto comma, del Codice Civile, ed anche in rettifica del sopra citato atto in data 14 marzo 2016, n. 63171/25539 di repertorio a rogito dott. Giacomo Laurora, notaio in Roma, e conseguenti formalità camerali, di modificare l'art. 6.1 (sei punto uno) dello statuto sociale relativo al capitale sociale, come segue: ---

----- "*Articolo 6* -----

----- *Capitale e azioni* -----

*6.1 Il capitale sociale è di Euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n. 14.818.250 (quattordicimilioniottocentodiciottomiladuecentocinquanta azioni prive di valore nominale espresso"; -----*

----- invariato il resto; -----

**3)** - di approvare la situazione intermedia della Società al 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici), redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, prendendo atto che dalla medesima non emergono perdite da ripianare; -----

**4)** - di approvare il progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 settembre 2016 al n. 321074/2016 di protocollo ed iscritto in data 9 settembre 2016, depositato presso la sede della Società e messo a disposizione degli interessati nei modi di legge, nonché come sopra allegato al verbale della presente assemblea; -----

**5)** - di addivenire quindi alla fusione per incorporazione delle società GIGLIO GROUP S.P.A., GIGLIO FASHION - SOCIETA' PER AZIONI e M. THREE SATCOM S.P.A., sulla base delle situazioni patrimoniali delle predette società al 30 giugno 2016 e del predetto progetto di fusione, dandosi atto che la incorporante subentrerà di pieno diritto in tutti i rispettivi patrimoni attivi e passivi delle incorporande ed in tutti i rispettivi beni, diritti, ragioni ed azioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura; -----

**6)** - con effetto dall'efficacia dell'atto di fusione a norma dell'art. 2504 bis, secondo comma, del Codice Civile, di modificare l'articolo 3 (tre) dello statuto sociale relativo all'oggetto sociale, come segue: -----

----- "*Articolo 3* -----

----- *Oggetto* -----

*3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente: -----*

*A) l'attività di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere; in via esemplificativa e non esaustiva: concerti di musica, spettacoli di varietà, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e televisivi, sia in Italia che all'estero e la relativa attività di agenzia; -----*

*B) l'attività di produzione, fornitura e acquisizione di programmi televisivi e*

*cinematografici in via esemplificativa e non esaustiva: telefilm, film, fiction televisive, spettacoli di musica, spettacoli vari, video, home - video, spot televisivi, nonché la ricerca di sponsor per gli spettacoli stessi e la relativa attività di agenzia;* -----

*C) l'attività di produzione e noleggio di ogni mezzo previsto dalla tecnologia per la trasmissione e riproduzione del suono e dell'immagine;* -----

*D) l'attività di gestione di luoghi di spettacolo quali palasport, tende e tendoni da circo, stadi, teatri, cinematografi, l'editoria musicale e produzione discografica e le attività affini e connesse anche promozionali; l'editoria libraria e giornalistica, con esclusione della stampa di quotidiani, l'istituzione e la gestione di studi di registrazione audio - video.* -----

*All'uopo la società potrà:* -----

*1. editare opere complete di musica e testo e/o solo musicali;* -----

*2. depositare i prodotti artisticamente più qualificati, promuovere l'esecuzione da -- parte di ---- complessi strumentali e/o singoli artisti predisponendo nei confronti degli autori e degli esecutori dei brani editati servizi coerenti con lo sviluppo della cultura musicale, della qualificazione degli operatori, della diffusione più ampia degli accadimenti musicali;* -----

*3. definire e siglare contratti editoriali con i singoli autori e/o con i loro rappresentanti;* -----

*4. definire e siglare contratti fonografici e video cinematografici con artisti, interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i loro rappresentanti;* -----

*5. concordare con altre società editrici la realizzazione di co-edizioni e di altre forme di collaborazione ovvero l'acquisto di prodotti audiovisivi;* -----

*6. ricercare autori interessati per l'inserimento di loro brani e/o della loro intera produzione in edizione;* -----

*7. curare la stampa, la distribuzione e la vendita dei brani editi sia direttamente che attraverso accordi con strutture commerciali;* -----

*8. compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attività di produzione fonografica, editoriale e video cinematografica;* -----

*9. installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;* -----

*10. realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od indirettamente, format e programmi televisivi, lungo o corto metraggi, serie e fictions televisive, dischi grammofonici di qualsiasi specie, nastri e musicassette, nonché qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l'ascolto della musica;* -----

*11. la costituzione, l'allestimento e la gestione di studi di registrazione, sale prova, sale e scuole di ballo, discoteche ed impianti sportivi in genere, loro locazione e la realizzazione a mezzo di queste per conto di terzi, in Italia ed all'estero di registrazioni videofono, elettromeccaniche ed opere musicali, per films e documentari a lungo e corto metraggio;* -----

*12. la cura della realizzazione di registrazioni video fonografiche di opere musicali per conto proprio o di terzi in Italia ed all'estero;* -----

*13. la creazione, gestione e commercializzazione di tutto quanto precede attraverso mezzi multimediali quali internet.* -----

*È esclusa l'edizione di quotidiani.* -----

*E) La prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tec-*

nologie relative alla trasmissione dei dati e delle informazioni. -----

All'uopo la società potrà svolgere le seguenti attività: -----

1. la commercializzazione in ogni forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di telecomunicazione, anche via satellite; -----
2. la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di reti e/o sistemi di telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di telecomunicazione via cavo e/o via etere, di teleinformatica e/o di elettronica; -----
3. la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di reti informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi comprese le attività di connessione ed interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed internazionali operanti nel settore informatico, pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle telecomunicazioni; -----
4. l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di telecomunicazione via cavo e via etere; -----
5. la produzione - in proprio e/o per conto terzi - e la commercializzazione di prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi natura e/o di prodotti idonei alla archiviazione, registrazione, conservazione e trattamento delle informazioni e/o dei dati; -----
6. l'esercizio di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale; -----
7. la produzione per conto proprio e/o di terzi di spettacoli e/o programmi radiofonici e/o televisivi in genere, la produzione, riproduzione e commercializzazione in qualsivoglia regime di suoni e/o immagini, l'attività editoriale compresa quella informatica e/o su supporto informatico ed esclusa la stampa e la diffusione di giornali quotidiani; -----
8. la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni; -----
9. l'attività di ricerca e di consulenza nell'ambito dei servizi di rete e di telecomunicazione multimediale in ambito broadcast ed in ambito aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature installate presso terzi; -----
10. l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale; -----
11. l'esercizio, in Italia ed all'estero, e nel rispetto della vigente normativa in tema di radiodiffusione sonora e/o televisiva e/o comunque del sistema delle telecomunicazioni, di tutte le attività relative, connesse e funzionali finalizzate al riconoscimento del ruolo e dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; -----
12. l'esercizio di tutte le iniziative ed attività finalizzate al rilascio e/o alla

conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria), -----

13. la commercializzazione in ogni forma e modo, di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero; -----

14. l'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione; -----

15. l'assistenza in materia economica, organizzativa e gestionale alle imprese private, enti ed aziende, operanti nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media, lo svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero. Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, e non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale; -----

F) L'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e camiceria, di accessori di abbigliamento, di biancheria intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento per la casa, di calzature e relativi accessori, di articoli in cuoio, di pellicceria in genere, occhiali, profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi, articoli sportivi, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche. -----

All'uopo la società potrà svolgere i seguenti servizi: -----

1. l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;
2. l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati per conto terzi. -----

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza. -----

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine

*compiere operazioni finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purchè a scopo stabile di investimento e non di collocamento: il tutto purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.* -----

*Restano comunque espressamente precluse le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98.";* -----

invariato il resto; -----

**7)** - di dare atto che a seguito della fusione il sopra citato prestito obbligazionario non convertibile attualmente in essere in capo alla Società incorporante, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2016, verbalizzata con atto in pari data, n. 38270/15990 di repertorio a rogito dott. Domenico Cambareri, notaio in Milano, sopra citato, rimarrà integralmente in capo alla Società medesima e non subirà alcuna modifica; -----

**8)** - di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale delle incorporande, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporande; -----

**9)** - di dare atto che gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero da data successiva che si fa riserva di indicare nell'atto di fusione. -----

Le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; -----

**10)** - di delegare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, affinché, osservate le norme di legge, diano corso alla deliberata fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti tra le società da fondersi, stipulare in concorso con i delegati delle incorporande l'atto pubblico di fusione, alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune e provvedere ad ogni trasferimento, cambio di intestazione anche di depositi cauzionali e di ogni altra attività anche immobiliare ed alle conseguenti trascrizioni, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero dei competenti Conservatori da obblighi e responsabilità al riguardo, esonerare ogni ufficio pubblico e privato da ogni responsabilità e fare insomma tutto quanto si renderà necessario ed opportuno per la esecuzione della deliberazione come sopra assunta, rimossa ogni eccezione per difetto o indeterminatezza di poteri e con facoltà di farsi sostituire rilasciando apposita procura, e pertanto stipulando con se medesimi in rappresentanza delle società incorporande; -----

**11)** - di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in particolare dalla Società di gestione del mercato." -----

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea -----

----- **approvato all'unanimità.** -----

----- \*\*\* -----

Dopo di che, conclusa la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti cinquantacinque. -----

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, si allega sotto la lettera "**D**", debitamente firmato dal comparente e da me Notaio, il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata dopo le modifiche di cui al presente verbale. -----

----- Del presente atto, ma non degli allegati per espressa dispensa avutane dalla parte, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. -----

----- Scritto da persona di mia fiducia e da me completato questo atto occupa di sei fogli le prime ventidue intere facciate e sin qui della ventitreesima facciata. --

F.to: Alessandro Giglio -----

----- Marco Borio Notaio -----

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Allegato A al N. 1253/512 di rep

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Straordinaria

1	GIGLIO ALESSANDRO		6.844.786
	<i>di cui 510.000 azioni in garanzia a UNICREDIT;</i>		46,191595%
2	DI MONTE WALTER		0
1 D	D-MOBILELAB S.P.A.		2.135.198
		Totale azioni	2.135.198
			14,409245
		Totale azioni in proprio	6.844.786
		Totale azioni in delega	2.135.198
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	8.979.984
			60,600840%
		Totale azionisti in proprio	1
		Totale azionisti in delega	1
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	2
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	2

Alessandro Giglio



Maurizio Basso notario

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Allegato B al N. 1253/512 del rep.



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO n.13673</b>	05 Agosto 2015	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------	----------------	-------------------------------------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : Giglio Group S.p.A.

Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni  
delle azioni ordinarie Giglio Group S.p.A. -  
disposizioni di Borsa Italiana; also in  
English



*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

*Almanolo Giglio*

Società: **GIGLIO GROUP S.p.A.**

Oggetto: **A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE  
AZIONI ORDINARIE EMESSE DA GIGLIO GROUP  
S.p.A.**

**B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI  
ORDINARIE EMESSE DA GIGLIO GROUP S.p.A.**



Società emittente:	<b>Giglio Group S.p.A.</b>
Strumenti finanziari:	AZIONI ORDINARIE
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazione:	<b>7 agosto 2015</b>
Mercato di negoziazione:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Descrizione – denominazione:	GIGLIO GROUP
Numero titoli:	13.818.250
Valore nominale unitario:	azioni prive del valore nominale
Valore nominale complessivo:	Euro 2.763.650,00
Valuta:	EURO
Godimento:	01/01/15
Numero cedola in corso:	1
Quantitativo minimo di negoziazione:	750
Codice ISIN:	IT0005122400

**INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM**

DESCRIZIONE/LONG NAME:	GIGLIO GROUP
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL:	GGTV
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	779228
EXCHANGE MARKET SIZE:	15000
BTF:	5

**IMPEGNI SPECIALISTA**

Specialista: Integrae SIM S.p.A. (MemberID: IT3780)

- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%

- Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 \*EMS
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 \*EMS

**CODICE ICB e SUBSETTORE**

5553 – Broadcasting & Entertainment

\*\*\*

**DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA**

Dal giorno **7 agosto 2015** le azioni ordinarie **GIGLIO GROUP** saranno negoziate su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

**Proposte di negoziazione:** si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni **GIGLIO GROUP** non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni nella seduta del **7 agosto 2015** saranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell'emittente [www.giglio.org](http://www.giglio.org)



*Alessandro Giglio*

*Manfredi Fondi*

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

Company: **GIGLIO GROUP S.p.A.**

Subject: **A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES  
ISSUED BY GIGLIO GROUP S.p.A.**

**B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES  
ISSUED BY GIGLIO GROUP S.p.A.**

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

**A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES ISSUED BY GIGLIO GROUP S.p.A.**

Ordinary shares issued by Giglio Group S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of August 5, 2015.

Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A.

Specialist: Integrae SIM S.p.A.

**B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES ISSUED BY GIGLIO GROUP S.p.A.**

**ISSUER MAIN DATA**

Company name: **Giglio Group S.p.A.**  
Registered Office: **Piazza Bologna n. 1 – Roma**  
Business Activity: **Group operating in broadcasting and new media, in the production, sale and dissemination of audiovisual content and implementation and provision of technology services.**  
Share Capital: **Euro 2.763.650,00**  
Share Capital composition: **nr. 13.818.250 no par value ordinary shares**  
Accounting Period: **01/01 – 31/12**  
Website: **www.giglio.org**

**NOMAD MAIN DATA**

Company name: **Integrae SIM S.p.A.**  
Registered Office: **Via Meravigli n. 13 – Milano**  
Website: **www.integraesim.it**

**FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA**

**ORDINARY SHARES**

Issuer: **Giglio Group S.p.A.**



*Almanolo Giglio*

*Almanolo Giglio*

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

Type of shares:	ORDINARY SHARES
Subject:	START OF TRADING
Start of trading date:	August 7, 2015
Trading market:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Description – denomination:	GIGLIO GROUP
Number of shares:	13.818.250
Nominal value:	no par value shares
Total nominal value:	Euro 2.763.650,00
Currency:	EURO
Dividend entitlement:	01/01/15
Coupon attached to the shares:	1
Minimum trading lot of the shares:	750
Share Code ISIN:	IT0005122400

**INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM**

DESCRIPTION/ LONG NAME:	GIGLIO GROUP
TICKER SYMBOL / SYMBOL:	GGTV
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	779228
EXCHANGE MARKET SIZE:	15000
BTF:	5

**OBLIGATIONS OF SPECIALIST**

Specialist: Integrae SIM S.p.A. (MemberID: IT3780)

- Bid/ask spread: 4,5%

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

- Minimum daily value: 0,6 \*EMS
- Minimum value for each proposal: 0,1 \*EMS

**ICB CODE and SUBSECTOR**

5553 – Broadcasting & Entertainment

\*\*\*

**PROVISIONS OF BORSA ITALIANA**

As of **August 7, 2015 GIGLIO GROUP** ordinary shares will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

**Orders:** traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on **GIGLIO GROUP** shares.

Therefore the mentioned shares will be traded on the AIIX sector on MA I segment of Millennium platform for the trading session of **August 7, 2015**.

For further information please refer to the Company website [www.giglio.org](http://www.giglio.org)

*Alessandro Giglio*

*Manoel José de Sousa*



*Allegato C al N. 2253/512 di rep.*

**GIGLIO GROUP S.P.A.**

Sede legale in Milano – Viale Tunisia 38

Capitale sociale euro 2.963.650,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale

07396371002

REA di Milano n. 2091150

\*\*\*

**GIGLIO FASHION S.P.A. – AZIONISTA UNICO**

Sede legale in Milano – Via Fabio Filzi 19

Capitale sociale euro 120.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale

07485230960

REA di Milano n. 1961866

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Giglio Group S.p.A

\*\*\*

**M. THREE SATCOM S.P.A. – AZIONISTA UNICO**

Sede legale in Milano – Viale Tunisia 38

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale

04480710963

REA di Milano n. 1750795

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Giglio Group S.p.A

\*\*\*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
AI SENSI DELL' ART. 2501-ter DEL CODICE CIVILE**



*Alfonso Franzoni*

*Alessandro Giglio*

\*\*\*

La sottoscritta "GIGLIO GROUP S.p.A.", con sede legale in Milano, Viale Tunisia 38, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 07396371002, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Giglio, e le sottoscritte "GIGLIO FASHION S.P.A. – AZIONISTA UNICO", con sede legale in Milano (MI), Via Fabio Filzi 19, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 07485230960, nella persona del Consigliere Delegato Dott.ssa Myriam Amato, "M. THREE SATCOM S.P.A. – AZIONISTA UNICO", con sede legale in Milano (MI), Viale Tunisia 38, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 04480710963, nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Michele Magnifichi e dette "GIGLIO GROUP S.P.A." (società incorporante) e "GIGLIO FASHION S.P.A. – AZIONISTA UNICO" (società incorporanda), "M. THREE SATCOM S.P.A. – AZIONISTA UNICO" (società incorporanda), presentano il seguente

### PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

#### Sintetica descrizione dell'operazione

L'operazione di fusione per incorporazione di "GIGLIO FASHION S.P.A. – AZIONISTA UNICO" e "M. THREE SATCOM S.P.A. – AZIONISTA UNICO", nella "GIGLIO GROUP S.P.A." si colloca nell'ambito di un processo di acquisizione e riorganizzazione societaria nel settore della televisione di "terza generazione" in cui opera il gruppo GIGLIO, del quale le tre società fanno parte. Tale processo è stato attivato mediante



Alessandro Giglio  
Alessandro Giglio

l'acquisizione da parte di "GIGLIO GROUP S.p.A." dell'intero capitale sociale (i) della società "M. THREE SATCOM S.P.A. – AZIONISTA UNICO" in data 30 settembre 2015, e (ii) della società "GIGLIO FASHION S.P.A. – AZIONISTA UNICO" in data 14 marzo 2016, e persegue la finalità, mediante la prospettata fusione, di integrare l'operatività delle società incorporande nella società incorporante e, conseguentemente, di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle tre società, in conseguenza e per effetto della concentrazione delle risorse umane e finanziarie in unico soggetto.

Inoltre, attraverso la fusione verrà perseguito il progetto di business, disegnato dall'azionariato di maggioranza rappresentato nel *management*, che prevede la totale integrazione tra comunicazione televisiva e *e-commerce*, con una conseguente razionalizzazione e migliore sfruttamento della capacità produttiva delle società coinvolte: tale razionalizzazione comporterà il coinvolgimento di tutte le varie funzioni delle società partecipanti alla fusione e permetterà di conseguire importanti sinergie sotto il profilo economico e finanziario, tenuto conto della complementarietà dei settori in cui operano le società e del prospettato processo di integrazione sopra citato.

Al riguardo si precisa che "GIGLIO GROUP S.P.A." svolge la funzione di holding di partecipazioni, detenendo partecipazioni di controllo, oltre che nelle due società incorporande operative, come di seguito specificato, anche in altre società di diritto straniero (Inghilterra, USA, CINA e Hong Kong), di cui non si procede alla fusione.

Sotto il profilo contabile ed informativo la fusione consentirà di attivare,



*Milano 12/10/2015*

*Alessandro Giglio*


nella prospettiva di un'adeguata efficientazione della gestione ed integrazione dei dati, il processo di unificazione dei sistemi contabili ed informativi, mediante utilizzo della stessa piattaforma ARCA, oggi in uso presso "GIGLIO GROUP S.P.A."

L'effetto atteso sarà, come già premesso, il conseguimento di importanti risparmi economici e di una maggiore e migliore produttività ed efficienza della struttura.

Quanto sopra contribuirà a rendere più dinamica ed efficiente la presenza del gruppo GIGLIO sul mercato italiano delle telecomunicazioni, attraverso i propri "assets" in modo da cogliere tutte le opportunità commerciali e tecniche in un contesto di mercato mondiale e locale sempre più competitivo.

Da un punto di vista tecnico trattasi di un'operazione di fusione per incorporazione di società direttamente controllate.

Infatti la società incorporante "GIGLIO GROUP S.P.A." è azionista unico delle società incorporande. Si riporta il rapporto di controllo delle società oggetto di fusione.



Di seguito si forniscono le informazioni richieste dall'articolo 2501-ter del codice civile:



*Alessandro Giglio*

**1. Tipo di società, denominazione sociale, sede delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter C.C., c. 1, punto 1)**

**1.1 Società incorporante**

Società per azioni "GIGLIO GROUP S.P.A.", con sede legale in Milano, viale Tunisia 38, capitale sociale € 2.963.650,00, (duemilioninovecentosessantatrescicentocinquanta/00), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 07396371002.

**1.2 Società incorporanda**

Società per azioni "GIGLIO FASHION S.P.A. - AZIONISTA UNICO", con sede legale in Milano (MI), Via Fabio Filzi 19, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 07485230960, capitale sociale € 120.000,00 (centoventimila/00), interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GIGLIO GROUP S.p.A.

**1.3 Società incorporanda**

Società a responsabilità limitata "M. THREE SATCOM S.P.A. - AZIONISTA UNICO", con sede legale in Milano (MI), Viale Tunisia 38, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 04480710963, capitale sociale € 100.000,00 (centomila/00), interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GIGLIO GROUP S.p.A.

**2. Atto costitutivo della società incorporante (art. 2501-ter C.C., c. 1, punto 2)**

Il nuovo statuto della società incorporante che verrà deliberato



*Alessandro Giglio*

dall'assemblea straordinaria, convocata per l'approvazione del progetto di fusione, con effetto dalla data di efficacia della fusione verso i terzi, viene allegato sub "A". Le modifiche apportate consequenziali alla fusione riguardano esclusivamente l'art. 3 relativo all'oggetto sociale; l'art. 6 relativo al capitale sociale riporta il capitale sociale che sarà corretto rispetto a quanto comunicato in precedenza erroneamente presso il Registro delle Imprese; pertanto la variazione non è consequenziale alla fusione.

**3. Rapporto di cambio delle azioni, nonché eventuale conguaglio in denaro (art. 2501-ter C.C., c. 1, punto 3)**

L'operazione di fusione ha per oggetto l'incorporazione sia di "GIGLIO FASHION S.P.A. - AZIONISTA UNICO" che di "M. THREE SATCOM S.P.A. - AZIONISTA UNICO" in "GIGLIO GROUP S.P.A.". La società incorporante "GIGLIO GROUP S.P.A." possiede, e possiederà al momento della fusione, direttamente il 100% del capitale sociale delle società incorporande "GIGLIO FASHION S.P.A. - AZIONISTA UNICO" e "M. THREE SATCOM S.P.A. - AZIONISTA UNICO". L'operazione si configura, quindi, come fusione diretta delle società "GIGLIO FASHION S.P.A. - AZIONISTA UNICO" e "M. THREE SATCOM S.P.A. - AZIONISTA UNICO", nella società "GIGLIO GROUP S.P.A.", con l'annullamento delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale delle società incorporande "GIGLIO FASHION S.P.A. - AZIONISTA UNICO" e "M. THREE SATCOM S.P.A. - AZIONISTA UNICO", che si estingueranno, senza determinazione del rapporto di cambio e senza pagamento di conguagli in denaro. A seguito di detto annullamento, e contestualmente allo stesso, l'intero capitale sociale della società



*Manfred Janda notai*

*Alembas Giglio*

incorporante "GIGLIO GROUP S.P.A." rimarrà intestato agli azionisti presenti al momento dell'efficacia della fusione in proporzione alle quote di partecipazione possedute, senza la necessità di deliberare alcun aumento di capitale sociale al servizio della fusione. Conseguentemente non si determina alcun rapporto di cambio.

**4. Modalità di assegnazione delle azioni (art. 2501-ter C.C., c. 1, punto 4)**

La società incorporante "GIGLIO GROUP S.p.A." non assegnerà azioni in sostituzione delle azioni annullate in dipendenza della fusione e non effettuerà, pertanto, alcuna modifica del proprio capitale sociale.

**5. Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni della società "GIGLIO GROUP S.P.A." assegnate in cambio (art. 2501-ter C.C., c.1, punto 5)**

La società incorporante "GIGLIO GROUP S.p.A." non assegnerà azioni in sostituzione delle azioni annullate in dipendenza della fusione e non effettuerà, pertanto, alcuna modifica del proprio capitale sociale.

**6. Effetti giuridici**

Gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis C.C., decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C., ovvero da data successiva che si fa riserva di indicare nell'atto di fusione.

**7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante (art. 2501-ter C.C., c. 1, punto 6)**

Ai fini dell'imputazione delle operazioni delle società incorporande nel



*mandato nostro*

*Alemandos Giglio*

bilancio della società incorporante ai sensi del disposto di cui all'art. 2504-  
bis, comma 3, del codice civile, e, ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172, 9°  
comma del D.P.R. 917/1986, gli effetti della fusione decorreranno dal 1°  
gennaio 2016.

**8. Trattamento riservato a particolari categorie di azionisti (art.  
2501-bis C.C., c. 1, punto 7)**

Non sono previste particolari categorie di azionisti; di conseguenza non è  
previsto alcun particolare tipo di trattamento.

**9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli  
amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-  
ter C.C., c. 1, punto 8)**

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società  
partecipanti alla fusione.

Li, 5 settembre 2016

GIGLIO GROUP S.P.A

Il Presidente


Alessandro Giglio



GIGLIO FASHION S.P.A. – AZIONISTA UNICO

Il Consigliere Delegato

Myriam Amato




*Manuel Gons notaris*

*Alessandro Giglio*

M. THREE SATCOM S.P.A. – AZIONISTA UNICO

L'Amministratore Delegato

Michele Magnifichi



Allegati:

A. Nuovo statuto società incorporante.



Alessandro Giglio

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e sopresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3

Oggetto

3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- A) l'attività di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere; in via esemplificativa e non esaustiva: concerti di musica, spettacoli di varietà, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e televisivi, sia in Italia che all'estero e la relativa attività di agenzia;
- B) l'attività di produzione, fornitura e acquisizione di programmi televisivi e cinematografici in via esemplificativa e non esaustiva: telefilm, film, fiction televisive, spettacoli di musica, spettacoli vari, video, home - video, spot televisivi, nonché la ricerca di sponsor per gli spettacoli stessi e la relativa attività di agenzia;
- C) l'attività di produzione e noleggio di ogni mezzo previsto dalla tecnologia per la trasmissione e riproduzione del suono e dell'immagine;
- D) l'attività di gestione di luoghi di spettacolo quali palasport, tende e tendoni da circo, stadi, teatri, cinematografi, l'editoria musicale e produzione discografica e le attività affini e connesse anche promozionali; l'editoria libraria e giornalistica, con esclusione della stampa di quotidiani, l'istituzione e la gestione di studi di registrazione audio - video.

All'uopo la società potrà:

1. editare opere complete di musica e testo e/o solo musicali;
2. depositare i prodotti artisticamente più qualificati, promuovere l'esecuzione da parte di complessi strumentali e/o singoli artisti predisponendo nei confronti degli autori e degli esecutori dei brani editati servizi coerenti con lo sviluppo della cultura musicale, della qualificazione degli operatori, della diffusione più ampia degli accadimenti musicali;

3. definire e siglare contratti editoriali con i singoli autori e/o con i loro rappresentanti;



*Renato Parisi notaris*

*Alessandro Giglio*

*of*

4. definire e siglare contratti fonografici e video cinematografici con artisti, interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i loro rappresentanti;
  5. concordare con altre società editrici la realizzazione di co-edizioni e di altre forme di collaborazione ovvero l'acquisto di prodotti audiovisivi;
  6. ricercare autori interessati per l'inserimento di loro brani e/o della loro intera produzione in edizione;
  7. curare la stampa, la distribuzione e la vendita dei brani editi sia direttamente che attraverso accordi con strutture commerciali;
  8. compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attività di produzione fonografica, editoriale e video cinematografica;
  9. installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;
  10. realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od indirettamente, format e programmi televisivi, lungo o corto metraggi, serie e fictions televisive, dischi grammofonici di qualsiasi specie, nastri e musicassette, nonché qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l'ascolto della musica;
  11. la costituzione, l'allestimento e la gestione di studi di registrazione, sale prova, sale e scuole di ballo, discoteche ed impianti sportivi in genere, loro locazione e la realizzazione a mezzo di queste per conto di terzi, in Italia ed all'estero di registrazioni videofono, elettromeccaniche ed opere musicali, per films e documentari a lungo e corto metraggio;
  12. la cura della realizzazione di registrazioni video fonografiche di opere musicali per conto proprio o di terzi in Italia ed all'estero;
  13. la creazione, gestione e commercializzazione di tutto quanto precede attraverso mezzi multimediali quali internet.
- È esclusa l'edizione di quotidiani.
- E) La prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla trasmissione dei dati e delle informazioni.
- All'uopo la società potrà svolgere le seguenti attività:
1. la commercializzazione in ogni forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;
  2. la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di reti e/o sistemi di telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di telecomunicazione via cavo e/o via etere, di teleinformatica e/o di elettronica;
  3. la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo,



*Marco Di Giovanni notario*

*Alessandra Giglio*

*sp.*

- l'organizzazione e la gestione di reti informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi comprese le attività di connessione ed interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed internazionali operanti nel settore informatico, pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle telecomunicazioni;
4. l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di telecomunicazione via cavo e via etere;
  5. la produzione - in proprio e/o per conto terzi - e la commercializzazione di prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi natura e/o di prodotti idonei alla archiviazione, registrazione, conservazione e trattamento delle informazioni e/o dei dati;
  6. l'esercizio di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale;
  7. la produzione per conto proprio e/o di terzi di spettacoli e/o programmi radiofonici e/o televisivi in genere, la produzione, riproduzione e commercializzazione in qualsivoglia regime di suoni e/o immagini, l'attività editoriale compresa quella informatica e/o su supporto informatico ed esclusa la stampa e la diffusione di giornali quotidiani;
  8. la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni;
  9. l'attività di ricerca e di consulenza nell'ambito dei servizi di rete e di telecomunicazione multimediale in ambito broadcast ed in ambito aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature installate presso terzi;
  10. l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;
  11. l'esercizio, in Italia ed all'estero, e nel rispetto della vigente normativa in tema di radiodiffusione sonora e/o televisiva e/o comunque del sistema delle telecomunicazioni, di tutte le attività relative, connesse e funzionali finalizzate al riconoscimento del ruolo e dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete;



Alessandro Giglio

of.

12. l'esercizio di tutte le iniziative ed attività finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria),

13. la commercializzazione in ogni forma e modo, di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero;

14. l'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione;

15. l'assistenza in materia economica, organizzativa e gestionale alle imprese private, enti ed aziende, operanti nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media, lo svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero. essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, e non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale;

F) L'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e camiceria, di accessori di abbigliamento, di biancheria intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento per la casa, di calzature e relativi accessori, di articoli in cuoio, di pellicceria in genere, occhiali, profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi, articoli sportivi, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche.

All'uopo la società potrà svolgere i seguenti servizi:



*Mandato nostro*

*Alessandro Giglio*

*of.*

1. l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;

2. l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati per conto terzi.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purchè a scopo satbile di investimento e non di collocamento: il tutto purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Restano comunque espressamente precluse le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98.

#### Articolo 4

##### Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### Articolo 5

##### Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### Articolo 6

##### Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n. 14.818.250 (quattordicimilioniottocentodiciottomiladuecentocinquanta)

azioni prive di valore nominale espresso.

6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile.

6.3 Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa



*Alenkovics Gjylir*

*08*

vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

6.7 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

6.8 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.

6.9 L'assemblea, nella riunione in sede straordinaria del 15 giugno 2015, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sull'AIM Italia, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, entro cinque anni dalla data della odierna delibera, per massimi Euro 72.000, da imputarsi al capitale, oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto ed ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di massime n. 360.000, azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, con l'applicazione per le delibere consiliari di esecuzione della delega di quanto previsto - nei limiti di compatibilità - all'art. 2441, sesto comma, del codice civile per gli aumenti deliberati ai sensi del quinto comma di tale articolo; dette azioni sono da porre al servizio di uno o più piani di incentivazione di dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di tempo in tempo vigente, vengano agli stessi equiparati), consulenti e/o consiglieri di amministrazione del gruppo.

#### Articolo 7

##### Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 8

##### Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.



Alessandro Giglio

08.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile.

#### Articolo 9

##### Patrimoni destinati

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del codice civile. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del codice civile.

#### Articolo 10

##### Finanziamenti e conferimenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

#### Articolo 11

##### Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della



*Alenakov Gjilic*

*of*

*Personal funds notes*

società.

#### Articolo 12

##### Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

#### Articolo 14

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

14.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola



*mandato fondi nostri*

*Alenator Giglio*

*of.*

volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

#### Articolo 15

##### Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.



*Alexandros Giglis*

*Alexandros Giglis*

*op.*

## Articolo 16

### Convocazione e luogo dell'assemblea

- 16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 16.2 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società o in altro luogo al di fuori di esso, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.
- 16.3 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "ITALIA OGGI", "MILANO FINANZA" o "IL SOLE 24 ORE".
- 16.4 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
- 16.5 L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
  - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
  - le materie all'ordine del giorno;
  - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

## Articolo 17

### Assemblea totalitaria

- 17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
- 17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.
- 17.3 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## Articolo 18

### Competenze dell'assemblea ordinaria

- 18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.



Alessandro Giglio

OP

mandato verbale

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea, ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

#### Articolo 19

##### Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

19.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, del codice civile.

#### Articolo 20

##### Quorum assembleari

20.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### Articolo 21

##### Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente di legge e regolamentare applicabile.

21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

21.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 22

##### Assemblea in teleconferenza

22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di



*Alenambur Gjilic*

*Sp.*

- trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 23

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, di uno o più scrutatori anche non soci.

23.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

23.4 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

#### Articolo 24

##### Assemblee speciali

24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

#### Articolo 25

##### Amministratori

25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



*Mano di notaio*

*Alenarobas Giglio*

*of*

25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.4 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, dovrà/dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il venir meno di tale requisito di indipendenza in capo ad un amministratore ne determina la decadenza, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.

26.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei



*Alessandro Giglio*

*g.*

componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.6 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

26.7 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.9 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Articolo 27

##### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo



*Manuel Jando notes*

*Alenakov Gigliar*

*of*

diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

#### Articolo 28

##### Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

#### Articolo 29

##### Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Articolo 30

##### Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### Articolo 31

##### Sostituzioni degli amministratori

31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del codice



*Mano Paolo*

*Alessandro Giglio*

*GP*

civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

#### Articolo 32

##### Decadenza degli amministratori

32.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente comma.

32.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

#### Articolo 33

##### Poteri di gestione dell'organo amministrativo

33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del codice civile.

#### Articolo 34

##### Delega di attribuzioni

34.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.

34.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive, propositive, di controllo o di coordinamento.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 35

##### Comitato esecutivo

35.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal



*mandato vostro*

*Alenambro Gijlio*

*of.*

Consiglio di Amministrazione.

35.2 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 36

##### Direttore generale

36.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa remunerazione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

36.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### Articolo 37

##### Compensi degli amministratori

37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile.

37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

#### Articolo 38

##### Rappresentanza

38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

38.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 39

##### Collegio Sindacale

39.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

39.2 La nomina dei sindaci viene effettuata dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i



*Grand Jury notes*

*Alexander Giglio*

*of*

candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

39.3 All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

39.4 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

39.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del



*secondo quanto unito*

*Alen Anobis Gypis*

*of.*

Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

39.6 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

39.7 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

39.8 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

39.9 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

39.10 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

39.11 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 40

##### Revisione legale dei conti

40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

40.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.

#### Articolo 41

##### Bilancio e utili

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

41.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

41.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno



*Manuel Ferrero notario*

*Alessandro Gajlar*

*of*

in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.

Articolo 42

Scioglimento e liquidazione

42.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge.

Articolo 43

Disposizioni generali

43.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

43.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

*all'g*

*Alessandro Giglio*

*Alano Fondo nodis*



Allegato "D" al n.ro 1253/512 di rep.

## STATUTO SOCIALE

### Articolo 1

#### Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A."

### Articolo 2

#### Sede

2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

### Articolo 3

#### Oggetto

3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

A) l'attività di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere; in via esemplificativa e non esaustiva: concerti di musica, spettacoli di varietà, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e televisivi, sia in Italia che all'estero e la relativa attività di agenzia;

B) l'attività di produzione, fornitura e acquisizione di programmi televisivi e cinematografici in via esemplificativa e non esaustiva: telefilm, film, fiction televisive, spettacoli di musica, spettacoli vari, video, home - video, spot televisivi, nonché la ricerca di sponsor per gli spettacoli stessi e la relativa attività di agenzia;

C) l'attività di produzione e noleggio di ogni mezzo previsto dalla tecnologia per la trasmissione e riproduzione del suono e dell'immagine;

D) l'attività di gestione di luoghi di spettacolo quali palasport, tende e tendoni da circo, stadi, teatri, cinematografi, l'editoria musicale e produzione discografica e le attività affini e connesse anche promozionali; l'editoria libraria e giornalistica, con esclusione della stampa di quotidiani, l'istituzione e la gestione di studi di registrazione audio - video.

All'uopo la società potrà:

1. editare opere complete di musica e testo e/o solo musicali;
2. depositare i prodotti artisticamente più qualificati, promuovere l'esecuzione da parte di complessi strumentali e/o singoli artisti predisponendo nei confronti degli autori e degli esecutori dei brani editati servizi coerenti con lo sviluppo della cultura musicale, della qualificazione degli operatori, della diffusione più ampia degli accadimenti musicali;
3. definire e siglare contratti editoriali con i singoli autori e/o con i loro rappresentanti;
4. definire e siglare contratti fonografici e video cinematografici con artisti, interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i loro rappresentanti;
5. concordare con altre società editrici la realizzazione di co-edizioni e di altre forme di collaborazione ovvero l'acquisto di prodotti audiovisivi;
6. ricercare autori interessati per l'inserimento di loro brani e/o della loro intera produzione in edizione;
7. curare la stampa, la distribuzione e la vendita dei brani editi sia direttamente che attraverso accordi con strutture commerciali;

8. compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attività di produzione fonografica, editoriale e video cinematografica;
9. installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;
10. realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od indirettamente, format e programmi televisivi, lungo o corto metraggi, serie e fictions televisive, dischi grammofonici di qualsiasi specie, nastri e musicassette, nonché qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l'ascolto della musica;
11. la costituzione, l'allestimento e la gestione di studi di registrazione, sale prova, sale e scuole di ballo, discoteche ed impianti sportivi in genere, loro locazione e la realizzazione a mezzo di queste per conto di terzi, in Italia ed all'estero di registrazioni videofono, elettromeccaniche ed opere musicali, per films e documentari a lungo e corto metraggio;
12. la cura della realizzazione di registrazioni video fonografiche di opere musicali per conto proprio o di terzi in Italia ed all'estero;
13. la creazione, gestione e commercializzazione di tutto quanto precede attraverso mezzi multimediali quali internet.

È esclusa l'edizione di quotidiani.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, per obbligazioni della società o di terzi, di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, quote, interessenze e partecipazioni in altre aziende, società, o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.LGS. N. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale. Il tutto in ogni caso principale, con esclusione tassativa delle attività che sono per legge riservate (tra le quali le attività riservate di cui al D.lgs. 58/98, D.lgs. 385/1993 e L. 197/1991).

#### Articolo 4

##### Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### Articolo 5

##### Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### Articolo 6

##### Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 2.963.650,00(duemilainovecentosessantatremilaseicento-

cinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n. 14.818.250 (quattordicimilioniottocentodiciottomiladuecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso.

6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile.

6.3 Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

6.7 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

6.8 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.

6.9 L'assemblea, nella riunione in sede straordinaria del 15 giugno 2015, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sull'AIM Italia, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, entro cinque anni dalla data della odierna delibera, per massimi Euro 72.000 da imputarsi al capitale, oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto ed ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di massime n. 360.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, con l'applicazione per le delibere consiliari di esecuzione della delega di quanto previsto - nei limiti di compatibilità - all'art. 2441, sesto comma, del codice civile per gli aumenti deliberati ai sensi del quinto comma di tale articolo; dette azioni sono da porre al servizio di uno o più piani di incentivazione di dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di tempo in tempo vigente, vengano agli stessi equiparati), consulenti e/o consiglieri di amministrazione del gruppo.

#### Articolo 7

##### Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 8

##### Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile.

#### Articolo 9

##### Patrimoni destinati

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del codice civile. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del codice civile.

#### Articolo 10

##### Finanziamenti e conferimenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

#### Articolo 11

##### Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

#### Articolo 12

##### Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### Articolo 13

### Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

### Articolo 14

#### Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

14.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possi-

bile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

#### Articolo 15

##### Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### Articolo 16

##### Convocazione e luogo dell'assemblea

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.2 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società o in altro luogo al di fuori di esso, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "ITALIA OGGI", "MILANO FINANZA" o "IL SOLE 24 ORE".

16.4 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

16.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

#### Articolo 17

##### Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

17.3 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Articolo 18

##### Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea, ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

#### Articolo 19

##### Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

19.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti

indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, del codice civile.

#### Articolo 20

##### Quorum assembleari

20.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### Articolo 21

##### Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente di legge e regolamentare applicabile.

21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

21.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 22

##### Assemblea in teleconferenza

22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 23

##### Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, di uno o più scrutatori anche non soci.

23.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente

e dal segretario.

23.4 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

#### Articolo 24

##### Assemblee speciali

24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

#### Articolo 25

##### Amministratori

25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

#### Articolo 26

##### Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.4 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, dovrà/dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il venir meno di tale requisito di indipendenza in capo ad

un amministratore ne determina la decadenza, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.

26.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.6 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

26.7 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.9 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## Articolo 27

### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo

giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

#### Articolo 28

##### Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

#### Articolo 29

##### Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Articolo 30

##### Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### Articolo 31

##### Sostituzioni degli amministratori

31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

#### Articolo 32

##### Decadenza degli amministratori

32.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori

nominati dall'assemblea di cui al seguente comma.

32.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

### Articolo 33

#### Poteri di gestione dell'organo amministrativo

33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del codice civile.

### Articolo 34

#### Delega di attribuzioni

34.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.

34.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive, propositive, di controllo o di coordinamento.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### Articolo 35

#### Comitato esecutivo

35.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

35.2 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 36

#### Direttore generale

36.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa remunerazione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

36.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale del-

la società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### Articolo 37

##### Compensi degli amministratori

37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile.

37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

#### Articolo 38

##### Rappresentanza

38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

38.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 39

##### Collegio Sindacale

39.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

39.2 La nomina dei sindaci viene effettuata dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti

per i membri del Collegio Sindacale.

39.3 All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

39.4 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

39.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

39.6 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

39.7 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

39.8 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

39.9 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

39.10 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

39.11 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 40

### Revisione legale dei conti

40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

40.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze,

le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.

#### Articolo 41

##### Bilancio e utili

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

41.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

41.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.

#### Articolo 42

##### Scioglimento e liquidazione

42.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge.

#### Articolo 43

##### Disposizioni generali

43.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

43.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.to: Alessandro Giglio

Marco Borio Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.  
Milano, 21 ottobre 2016